MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° P1528/4106 sott. 57 (BIS)

Roma, 19 ottobre 2004

OGGETTO: Deposito di bombolette spray con propellente g.p.l..

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si condivide, per quanto di competenza. il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale al punto 2 della nota prot. n° 5853/VII del 3 giugno u.s..

Qualora non sia possibile applicare qualche punto della norma, resta ferma la possibilità per il richiedente di presentare istanza di deroga ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 37/98, prevedendo idonee misure compensative.

Al riguardo, per lo specifico caso in esame, si ritiene che, in linea di massima e fatte salve ulteriori, più approfondite valutazioni, le misure di sicurezza compensativi possano essere ricercate fra le tipologie di misure di protezione attiva e passiva evidenziate dal Comando.

Parere della Direzione

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Lodi inerente la realizzazione di un deposito di bombolette spray con propellente GPL.

Al proposito, con riferimento agli aspetti evidenziati dal Comando si ritiene che:

l. Ai fini degli adempimenti previsti dal D. lgs n. 334/99 deve farsi riferimento alla classificazione della miscela contenuta nelle bombolette, conformemente ai criteri indicati nell'allegato 1 parte 2 del D. lgs 334/99;

2. I criteri di sicurezza antincendi applicabili sono quelli indicati nella L.C. prot. N. 350/4106 del 4.4.91, tenuto conto delle modifiche successivamente intervenute nel settore GPL. In particolare, per attività di solo deposito di bombolette spray con propellente GPL, di capacità complessiva superiore a 500 kg[1], si ritiene che il riferimento normativo sia il DM 13/10/94 limitatamente ai punti applicabili per depositi di recipienti portatili pieni.

[1] Verosimilmente da intendere "5000 kg" considerando che il campo di applicazione del DM 13/10/1994 è: "… depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m^3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.". N.d.R.